

COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 24 del 9.3.2000

* TITOLO I* PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 Il Comune

1. Il Comune di MISANO DI GERA D'ADDA è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2 Stemma, Gonfalone e Titolo di città

1. Il Comune di MISANO DI GERA D'ADDA è costituito dalla comunità insediata nel territorio del Comune medesimo.
2. La sede degli organi comunali è fissata nel Comune medesimo.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il Comune confina: con i Comuni di Caravaggio, Capralba , Vailate, Calvenzano.

Articolo 3 Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte della comunità.

Articolo 4 TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di

handicap, agli inabili ed agli invalidi.

Articolo 5 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessari a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della Comunità.

Articolo 6 TUTELA DEI BENI CULTURALI, PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi del l'art. 7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento di cui all'art. 77, comma 3, del presente Statuto.

Articolo 7 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.
2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.
4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.
6. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

Articolo 8 SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantire al consumatore la funzionalità.
2. Promuove lo sviluppo dell'artigianale, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e favorisce l'associazionismo per consentire la più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività artistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.
4. Il Comune stimola e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 9 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti di una flessibile programmazione.
2. Per programmi speciali dello Stato e della Regione il Comune provvede ad acquisire, per ciascun programma, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei sindacati.

Articolo 10 ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza al pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Articolo 11 SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a cooperative e/o a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale; anche per la gestione di più servizi a rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - f) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni o province, interessati alla gestione del servizio;
2. In previsione della loro fusione, due o più Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di servizi e di funzioni. Può anche far parte della unione non più di un Comune con popolazione fra i 5.000 ed i 10.000 abitanti. L'unione di Comuni viene costituita secondo gli articoli 11 e 26 della Legge 142/1990.

* TITOLO II*
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 12
I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge.

Articolo 13
DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 14
POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo, la cui disciplina procedurale è fissata da norme regolamentari.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'Ufficio, nei casi previsti dalla Legge.
5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45 , commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 15
(abrogato)

Articolo 16
(abrogato)

Articolo 17
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti.
2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno una propria identità.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18
IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
3. I poteri e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate.

Articolo 19
PRIMA ADUNANZA

1. La prima seduta successiva alle elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto nei termini fissati dalla Legge.
2. Nella prima seduta, in primo luogo, il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri ai sensi dell'art. 22, comma 1° della legge n. 415/1993.
3. Successivamente, il Sindaco neo eletto comunica al Consiglio l'atto di nomina degli Assessori, tra cui il Vicesindaco.
4. Unitamente alla comunicazione di cui al precedente comma, il Sindaco presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo, che, discussa ed approvata dal Consiglio in apposito documento, costituirà la linea programmatica politico-amministrativa dell'Ente.
5. Anche nella fase di convalida degli eletti, la seduta è pubblica e la votazione è palese, e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Articolo 20
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che ne fissa altresì l'ordine del giorno nonché la data della adunanza.
2. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, allorché lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nella fattispecie di cui al comma precedente, l'adunanza del Consiglio deve avvenire entro venti giorni dalla data richiesta.

Articolo 21
(abrogato)

Articolo 22
NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale con l'allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile, al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima la data della seduta.
2. Per i casi di urgenza o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno già notificato, il termine di cui al comma 1° è ridotto a ventiquattro ore.
3. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale.

Articolo 23
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) Gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 24
NUMERO PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) i Consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti computati secondo il precedente comma.

Articolo 25
ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Articolo 26
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 27
VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 28
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
e
COMMISSIONI CONSILIARI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti elette nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizione dei responsabili dei servizi, dei responsabili dei procedimenti e del Revisore del Conto, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio Comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti senza diritto di voto.
6. Le Commissioni consiliari permanenti non hanno poteri deliberativi.
7. Il Consiglio Comunale istituisce comunque nel proprio seno, con sistema proporzionale la Commissione per le garanzie statutarie.

8. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, può istituire Commissioni Consiliari di indagine su questioni specifiche dell'attività amministrativa Comunale. Unitamente alla istituzione, il Consiglio determina anche la durata dei lavori della Commissione.

9. Le Commissioni Consiliari di indagine, oltre ai poteri di cui al precedente comma 8, hanno diritto di accesso a tutti gli atti, preparatori, istruttori e conclusivi anche se contenuti su supporto informatico.

10. Le Commissioni consiliari di indagine possono avvalersi dell'aiuto tecnico del personale comunale.

11. Al termine dei lavori, la Commissione Consiliare di indagine informa il Consiglio dei risultati raggiunti.

12. Le Commissioni di indagine sono composte da tre consiglieri di cui due di maggioranza ed uno di minoranza.

Articolo 29

REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo I ed al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 11 SETTEMBRE 2000

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 37/7

Modifica allo Statuto del Comune di Misano di Gera d'Adda (BG)

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 marzo 2000
con **deliberazione n. 24.**

Esecutiva con provvedimento **dell'CO.RE.CO.** del 23 marzo 2000 - n. 2670.

AVVISO DI MODIFICA
Comune di Misano Gera d'Adda (BG)
Pubblicazione articolo modificato dello Statuto comunale

Capo III
La Giunta Comunale

Sezione I ~ Elezione - Durata in carica – Revoca

An. 30 ~ Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori; gli assessori possono essere nominati dal Sindaco fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. L'Assessore scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio non deve essere stato candidato in alcuna lista per l'elezione del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco non può nominare assessori il suo coniuge, i suoi ascendenti, i suoi discendenti, i suoi parenti ed affini fino al 3° grado; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

4. I componenti della Giunta Comunale non possono essere tutti del medesimo sesso.

An. 31(ABROGATO)

An. 32 - Ineleggibilità ed incompatibilità, alla carica di sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Direzione e redazione: giunta regionale - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tei. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
informazioni per avvisi e vendita Buri: tei. 02/6765 - interno 6891

Editore e stampatore: la tipografica varese s.p A - Via Cherso, 2-21100 Varese
Tei. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.inipoint.it- indirizzo e-mail: buri@infopoint.it
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I
ELEZIONE - DURATA IN CARICA REVOCA

Articolo 30
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori; entrambi gli assessori possono essere nominati dal Sindaco fra cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. L'Assessore scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio non deve essere stato candidato in alcuna lista per l'elezione del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco non può nominare assessori il suo coniuge, i suoi ascendenti, i suoi discendenti, i suoi parenti ed affini fino al 3° grado; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. I componenti della Giunta Comunale non possono essere tutti del medesimo sesso.

Articolo 31
(abrogato)

Articolo 32
INELEGGIBILITÀ' ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

Articolo 33
(abrogato)

Articolo 34
REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni di tali organi proponenti.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Essa è notificata in via giudiziale al Sindaco.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Articolo 35
DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte, dal Vicesindaco.

Articolo 36
DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla Legge.
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla Giunta.
3. In caso di dimissioni, decadenze, rimozioni, impedimento, decesso o sospensione di uno o di entrambi gli Assessori, il Sindaco provvede alla nomina del successore o dei successori dandone comunicazione entro trenta giorni al Consiglio.
4. (abrogato).
5. (abrogato).

Articolo 37
REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli Assessori. Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla nomina dei sostituti. Della revoca e della sostituzione il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio entro trenta giorni.

Sezione 2
ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO

Articolo 38
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, ed opera attraverso deliberazioni collegiali assunte con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
2. La competenza della Giunta è disciplinata dall'art. 35, della Legge n. 142/1990.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Articolo 39
(abrogato)

CAPO IV
IL SINDACO

Articolo 40
FUNZIONI

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio fissandone l'ordine del giorno nonché la data dell'adunanza, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici e alla esecuzione degli atti avvalendosi della collaborazione degli Assessori e del Segretario Comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla Legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle Leggi Regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.

Articolo 41
COMPETENZE

1. Al Sindaco, nella qualità di cui al Comma 1° dell'art. 34 dello Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) definizione degli obiettivi, delle direttive e delle linee operative di amministrazione per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi fissati dal Consiglio;
 - b) Controllo e verifica dei risultati della gestione amministrativa;
 - c) Attività propositiva nei confronti del Consiglio.

Articolo 42
DELEGAZIONI DEL SINDACO

1. (abrogato)
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Articolo 42 bis VICESINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni in caso di assenza, di impedimento temporaneo, di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge n. 55/90, come modificata dall'articolo 1 della Legge n. 16/1992, nonché sino alle elezioni fattispecie prevista dall'art. 30 del presente statuto.

Articolo 43 (abrogato)

Articolo 44 POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle Leggi ed ai regolamenti generali e Comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti dei T.U, 3 marzo 1934, n. 333 e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'Ufficio a spese degli interessati.

Articolo 45 COMPETENZA DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

e) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla Legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma 1, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al

Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'inadempimento delle funzioni stesse.

* TITOLO III *
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 46
LIBERA FORMA ASSOCIATIVA

1. Il Comune valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative, e garantisce l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa;

2. L'Amministrazione per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli o associati:

a) tiene l'elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio Comunale ed alle quali preferenzialmente ed in relazione alle disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento;

b) le associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro ma, in linea generale, di servizio alla comunità;

c) garantisce l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa mediante una adeguata rappresentanza nelle Commissioni od organismi di partecipazione o di gestione sociale.

Articolo 47
ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione Comunale.

2. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

3. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro i trenta giorni successivi all'organo competente, corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

4. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere presentate alla Segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco.

Esse devono essere presentate su fogli protocollo uso-bollo ed essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di Legge a pena di inammissibilità. Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

5. Le Istanze saranno esaminate dalla commissione per le garanzie statuarie. La Commissione, a maggioranza assoluta dei voti, deciderà sull'ammissibilità in relazione all'interesse rappresentato ed alla competenza istituzionale e giuridica del Comune.

6. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione per le garanzie statuarie, se l'oggetto della istanza riguarda materia di competenza del Consiglio Comunale, riferirà allo stesso che adotterà di norma entro 60 giorni gli opportuni provvedimenti dalla decisione di ammissibilità espressa sempre dalla commissione per le garanzie statuarie.

Il termine di cui sopra potrà essere prorogato ove sussistano speciali ragioni che non consentano la conclusione nei tempi previsti.

Tali ragioni e il nuovo termine dovranno risultare dalla motivazione del provvedimento di proroga.

In ogni caso al richiedente verrà data risposta scritta a cura degli Uffici ed a firma del Sindaco, entro quindici giorni dalla decisione.

7. La Segreteria del Comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni, e proposte mediante l'inserzione per sunto in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.

Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

Articolo 48
REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Il Referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale.

2. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da Leggi Statali o Regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.

3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua autonoma iniziativa, indice referendum consultivo con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 49
EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il quesito sottoposto a referendum s'intende accolto, in seguito e per effetto della delibera di cui al successivo comma, nel caso i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

3. Il mancato recepimento dell'indicazione referendaria deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 50
DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Articolo 51
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 52
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco e del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessati del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso un Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione Lombardia e dei Regolamenti Comunali.

Articolo 53
DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

1. Tutti i cittadini, singoli od associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

* TITOLO IV *
SECRETARIO ED UFFICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 54
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli Uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo funzioni l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli Uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Articolo 55
ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) Predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) Organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) Ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;

d) Liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) Presidenza delle commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

f) Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) Verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) Verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad

essi preposto;

- i) Liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per Legge e per Regolamento;
- l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.

Articolo 56 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed i singoli Consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla Legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Articolo 57 ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA DIREZIONE COORDINAMENTO

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti e propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Articolo 58 ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali delle Commissioni e degli altri organismi. Cura, altresì, la verbalizzazione con facoltà di delega entro limiti previsti dalla Legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum.
4. (abrogato).
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

CAPO II UFFICI

Articolo 59 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve tendere ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Articolo 60 STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Articolo 61 PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.
3. Il Regolamento dello stato giuridico e trattamento economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo - funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.

Articolo 62
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

* TITOLO V *
RESPONSABILITÀ

Articolo 63
RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 64
RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso .

Articolo 65
RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni Comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Articolo 66
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. La Legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ
Articolo 67
ORDINAMENTO

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 68
FINANZE COMUNALI

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali
- c) tasse e diritti per servizi pubblici
- d) trasferimenti erariali
- e) trasferimenti regionali
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale
- g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Articolo 69
LASCITI E DONAZIONI

1. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazione di beni.

Articolo 70
CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa , deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

Articolo 71
CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrata con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 82 del presente Statuto.

Articolo 72
ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
2. La deliberazione deve contenere:
 - a) il fine del contratto che intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
 - c) le modalità e le ragioni della scelta del contraente.
3. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

Articolo 73
LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un Revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti;
 - c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
3. Il Revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposite relazioni, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il Revisore dei conti risponde delle verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Articolo 74 TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza Comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate, mediante Mandati di Pagamento, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - e) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali a sensi dell'art. 9 del D.L. 10 Novembre 1978, n. 702, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n.3.
2. I rapporti del Comune col Tesoriere sono regolati dalla Legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità Comunale.

Articolo 75 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Il Sindaco procede, ogni tre mesi, al controllo di gestione sull'attività amministrativa ed in particolare su:
- a) verifica dell'equilibrio economico-finanziario;
 - b) stato di attuazione dei programmi;
2. Sul controllo di cui al punto a) del comma precedente deve essere richiesto il parere del Segretario Comunale, del Ragioniere e del Revisore del Conto.
3. Dei risultati del controllo di gestione di cui al comma 1° il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

* TITOLO VII * ATTIVITÀ NORMATIVA

Articolo 76 FUNZIONI NORMATIVE

1. I regolamenti di cui all'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito Comunale;

- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta al Sindaco o ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Articolo 77

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2° della Legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla Legge e dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47 comma 1° della Legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

* TITOLO VIII *

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 78

MODALITÀ

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 purché siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore dello Statuto o un anno dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorso due anni dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Articolo 79

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è, di norma, deliberato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Il regolamento sulla amministrazione del patrimonio deve essere deliberato di norma, entro un anno dalla entrata in vigore del presente statuto.
3. Sono state abrogate le seguenti disposizioni dello Statuto precedentemente in vigore: art. 15, art. 16, art. 21, art. 31, art. 33, i commi 4 e 5 dell'art. 36, art. 39, il comma 1 de 11 'art. 42, art. 43, il comma 4 dell'art. 58.

4. Le modificazioni apportate allo Statuto Comunale acquistano efficacia a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della Legge n. 81/1993.